



# Statuto dell'Associazione di Promozione sociale

## “CENTRO DI LETTURA DI RIVERGARO”

### TITOLO I – COSTITUZIONE-SEDE-OGGETTO SOCIALE

ALTA BOW  
SU AGO  
OSTITUIVO  
re

#### Articolo 1

*Costituzione e sede*

1. Per iniziativa di componenti del preesistente Centro di Pubblica Lettura di Rivergaro è costituita sotto forma di Associazione di Promozione Sociale l'Associazione denominata: “CENTRO DI LETTURA DI RIVERGARO”, che intende porsi come ideale continuazione del ruolo e dell'attività svolta dal citato organismo.
2. L'Associazione ha sede in Rivergaro, presso la Biblioteca Comunale, Via Bonistalli, 10.



#### Articolo 2

*Scopi e obiettivi*

1. Il **Centro di Lettura**, senza scopi di lucro, ha come obiettivo quello di promuovere iniziative e mettere a disposizione dei cittadini strumenti idonei a favorirne la crescita culturale e l'acquisizione di un'autonomia critica nei confronti dei fatti sociali.
2. Il **Centro di Lettura** ha carattere polivalente; usa il libro e ogni strumento e linguaggio idoneo a rispondere alla crescita dei bisogni culturali e ad intervenire in maniera organica e modificativa della realtà sociale. In questo ambito intende continuare a collaborare con la Biblioteca comunale, per promuoverne la fruizione da parte dei cittadini, favorendo il rapporto tra gli utenti del servizio e i gestori dello stesso.
3. Il **Centro di Lettura** intende perseguire in modo organico la tutela e la valorizzazione del patrimonio di storia, documenti e tradizioni del territorio comunale.
4. L'Associazione, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente in materia di associazionismo di promozione sociale, intende promuovere, organizzare ed effettuare iniziative per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti

Handwritten initials

### TITOLO II – SOCI

#### Articolo 3

*Soci*

1. L'adesione all'associazione di persone fisiche è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'adesione all'associazione comporta per l'associato il diritto di un voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, nonché il diritto all'elettorato passivo.



2. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o indegnità: l'indegnità sarà sancita dall'Assemblea dei Soci.
3. Chiunque aderisca all'Associazione può, in qualsiasi momento, notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia immediata.
4. In presenza di gravi motivi chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento che deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida il provvedimento, egli può adire il collegio arbitrale o Comitato dei Garanti di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

#### Articolo 4

##### *Doveri dei soci*

1. Tutti i soci sono tenuti ad accettare ed osservare lo Statuto e le deliberazioni regolarmente assunte dagli organi dell'associazione.



#### Articolo 5

##### *Diritti dei soci*

1. I soci per cui non sia stato avviato il procedimento d'esclusione, hanno il diritto, nei termini ed alle condizioni stabilite dagli organi direttivi di partecipare a tutte le attività realizzate.
2. Il **Centro di Lettura** garantisce ai soci la massima partecipazione alle proprie attività, anche attraverso la formulazione di proposte e suggerimenti, e la tempestiva informazione sulle attività programmate e realizzate.

#### Articolo 6

##### *Liberalità, lasciti e donazioni*

1. L'Associazione può accettare lasciti, donazioni, contributi ed erogazioni liberali, che saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse.
2. In nessun caso le entrate di cui al punto precedente possono passare a profitto ed essere distribuite fra i soci.

### **TITOLO III – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### Articolo 7

##### *Organi*

1. Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Collegio dei Revisori dei Conti; il Comitato dei Garanti; il Presidente dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente dell'Associazione, due vicepresidenti, il Segretario, l'Amministratore e i Responsabili dei diversi settori di attività.



3. Il Presidente dell'Associazione, i vicepresidenti, il Segretario, l'Amministratore e i Responsabili dei diversi settori di attività costituiscono il Comitato Esecutivo

**Articolo 8**  
*Amministrazione*


1. L'Associazione è amministrata dal Presidente dell'Associazione e dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei Soci, è composto da un numero di soci non superiore a venti e non inferiore a cinque. Tutti i membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I consiglieri che ricoprono le cariche di Presidente, segretario, vicepresidente non sono immediatamente rieleggibili nella stessa carica.
2. I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.
3. In caso di vacanza per qualsiasi motivo i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
4. Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto e su invito del Presidente o del Segretario dell'Associazione, soci ed esperti su particolari materie.
5. Possono partecipare in qualità di invitati permanenti con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo, un rappresentante del Comune e un numero di rappresentanti, determinato dall'Assemblea, di organizzazioni ed associazioni locali che svolgano attività o realizzino iniziative che interessano lo sviluppo culturale del Comune (o frazione del Comune). Analogamente possono intervenire, senza diritto di voto, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'Associazione lo ritiene necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei componenti e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in merito al bilancio consuntivo e preventivo.
7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da uno dei Vicepresidenti o dal Segretario. Le deliberazioni del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza assoluta dei membri in prima convocazione o un terzo dei membri in seconda convocazione.
8. Le deliberazioni, salvo i casi diversi previsti dallo Statuto, sono assunte a maggioranza di voti dei presenti.
9. Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
10. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione nel rispetto degli indirizzi e delle competenze dell'Assemblea.



Handwritten initials or signature in the left margin.



11. Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite. Il Consiglio Direttivo può prevedere dei rimborsi delle spese sostenute e documentate.
12. Il Presidente dell'Associazione, ed in sua assenza, i Vicepresidenti, il Segretario o altro membro del Consiglio Direttivo designato dal Consiglio stesso, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere assembleari e del Consiglio. Nei casi d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione. Al Presidente dell'Associazione o ad altro membro autorizzato, sono attribuiti i seguenti poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione:
  - a. aprire conti correnti bancari e postali, depositare la propria firma, chiedere ed ottenere affidamenti e dilazioni, girare gli assegni, ordinare bonifici bancari;
  - b. stipulare i contratti e gli atti d'ogni genere necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.
13. Il Consiglio Direttivo:
  - a. decide realizzazione di studi, sviluppa le attività necessarie per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e attua le iniziative per ottenere i mezzi finanziari occorrenti al raggiungimento degli scopi e degli obiettivi;
  - b. decide dell'eventuale regolamento di funzionamento dell'Associazione nel rispetto degli indirizzi assembleari;
  - c. delibera sui bilanci da presentare annualmente all'Assemblea;
  - d. esercita ogni altra funzione che non sia per legge o per Statuto riservata all'Assemblea.
14. Il Segretario
  - a. Il Segretario coadiuva il Presidente nello svolgimento delle attività previste dallo Statuto, decise dal Consiglio Direttivo ed organizzate dal Comitato Esecutivo.
  - b. Esplica inoltre le attività che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
  - c. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea.
  - d. Cura la tenuta del libro verbali delle assemblee e del Consiglio Direttivo.
  - e. Cura il libro dei soci.
15. L'amministratore
  - a. Gestisce la contabilità dell'associazione.
  - b. Cura il Bilancio, lo presenta in assemblea accompagnandolo con una relazione dei revisori dei conti e con una del Presidente



## **TITOLO IV – PATRIMONIO E BILANCIO**

### **Articolo 9**

#### *Patrimonio ed esercizi sociali*

1. Il patrimonio è costituito:
  - a. dai beni mobili ed immobili che sono e diverranno di proprietà dell'Associazione;
  - b. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  - c. da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e sottoscrizioni.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:



- a. dagli introiti derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse, se ed in quanto consentito dalle disposizioni vigenti in materia di associazioni di promozione sociale;
  - b. dai corrispettivi derivanti dalle attività connesse nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative in materia di associazioni di promozione sociale;
  - c. da eventuali erogazioni liberali;
  - d. da contributi di Enti pubblici per attività in convenzione.
  - e. da ogni altra entrata compatibile con le finalità di promozione sociale espresse dall'associazione.
3. L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  4. Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché qualsiasi fondo, riserva o capitale non possono mai essere ripartiti tra i soci, sia durante la vita dell'Associazione sia all'atto del suo scioglimento.

## **TITOLO V – ASSEMBLEE**

### **Articolo 10** *Assemblea dei soci*



1. I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno o mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio o mediante affissione all'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve essere convocata anche su domanda firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 c.c. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio comunale. L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, su indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei revisori dei Conti, sulle modifiche dello Statuto e su quanto ad essa demandato per legge o per Statuto. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci iscritti da almeno 30 giorni. Non sono previste deleghe.
2. Spetta al Presidente constatare il diritto d'intervento all'Assemblea.
3. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario verbalizzante e dagli eventuali scrutatori. Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano, salvo per quanto qui diversamente stabilito, con le maggioranze previste dall'art.21 c.c. commi I e II che si intendono qui integralmente riportati. L'assemblea è valida, in prima convocazione, se è presente la maggioranza dei soci, mentre in seconda convocazione non è previsto un numero legale, le delibere sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

## **TITOLO VI - CONTROLLO**

### **Articolo 11** *Collegio dei Revisori dei Conti*



1. Il Collegio dei revisori si compone di tre membri effettivi eletti dall'assemblea dei Soci, che ne nomina, contemporaneamente, il Presidente ed elegge due membri supplenti.
2. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in ogni momento, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.
3. I revisori durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

### **Articolo 12**

#### *Amministrazione dell'Associazione*

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti nonché il libro degli aderenti all'Associazione.
2. Il Presidente e l'Amministratore curano la gestione della cassa dell'Associazione e ne tengono la contabilità, effettuano le relative verifiche, controllano la tenuta dei libri contabili, predispongono, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.
3. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre d'ogni anno.
4. Entro il 28 febbraio di ciascuno anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
5. Entro il 15 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che si terrà entro il 30 aprile dello stesso anno.
6. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
7. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.



## **TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

### **Articolo 13**

#### *Scioglimento*

1. Lo scioglimento anticipato dell'Associazione, quando ne ricorrono i presupposti, è deliberato dall'Assemblea dei Soci che provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio;
2. La liquidazione è effettuata secondo le disposizioni in vigore in materia di enti non commerciali;



3. Il patrimonio residuo risultante dal rendiconto finale della liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni non commerciali preferibilmente scelte tra quelle che condividano le finalità del Centro di Lettura.

#### **Articolo 14**

##### *Collegio Arbitrale o Comitato dei Garanti*

1. Le controversie insorte fra i soci e l'Associazione o fra i soci tra di loro, relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto e delle delibere dei suoi organi, sono demandate alla decisione di un Collegio Arbitrale o Comitato dei Garanti composto di tre membri, dei quali due nominati dalle parti contendenti ed il terzo dai primi due arbitri.
2. Il Presidente del tribunale ove ha sede l'associazione, su ricorso della parte che ha provveduto alla nomina del proprio arbitro, nomina l'arbitro di competenza dell'altra parte, qualora questa non vi provveda entro venti giorni dalla notifica delle generalità del primo arbitro, e nomina il terzo arbitro su ricorso di una delle parti, qualora i primi due arbitri non vi provvedano entro venti giorni dalla nomina del secondo arbitro.
3. Quando, per qualsiasi motivo, vengano a mancare uno o più arbitri, alla loro sostituzione si provvede con le stesse modalità previste per la nomina.
4. Gli arbitri giudicano nei limiti di legge quali amichevoli compositori, previo tentativo di conciliazione, senza obblighi di procedura; le loro decisioni sono, sempre nei limiti della legge, inappellabili. Al giudizio arbitrale si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato.
5. E' fatto comunque salvo il ricorso alla giurisdizione ordinaria

#### **Articolo 15**

##### *Disposizioni integrative*

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme le disposizioni del codice civile in materia di Associazioni di promozione sociale

